



COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

GENERALITÀ

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Reana del Rojale.

2. In particolare si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali, vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, la pulizia di marciapiedi e cunette, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza, e dell'economia agricola, a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi e per la tutela paesaggistica e il decoro.

3. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, saranno osservate le norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2 - AMBITO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole e a verde del territorio comunale, dove per zona agricola si deve intendere qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Il presente regolamento inoltre si applica in tutte le zone del territorio comunale con particolare riguardo alla quiete e sicurezza nel centro abitato, alla pulizia e decoro delle aree di circolazione, di transito (marciapiedi etc.) e verdi.

ART. 3 - I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale è svolto dall'Ufficio di Polizia Municipale. Il Sindaco, ovvero Assessore delegato, impartisce le opportune direttive mediante gli Agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P. in conformità al T.U. s.m.i. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 n. 733 s.m.i.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del Codice di Procedura Penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.

3. All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di un documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

ART. 4 - ORDINANZE

1. Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale è competente ad emettere ordinanze ai sensi delle norme sui lavori pubblici e del vigente codice della strada, con l'eccezione delle ordinanze configurabili urgenti in materia edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica che spettano al Sindaco (art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.).

2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

ART. 5 - CONCIMAZIONE E SPARGIMENTO LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO

1. La costruzione di nuove concimaie e l'adeguamento di quelle esistenti dovrà avvenire in conformità alle norme del regolamento edilizio comunale.

2. Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956; in particolare devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e dalle condutture dell'acqua potabile.

3. E' consentito lo spargimento sul suolo, a scopo di concimazione, di materiale di origine animale e/o vegetale fermentescibili o degradabili di qualunque natura, nonché, a scopo emendante, di materiale polverulento anche se costituito da elementi inerti. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione del materiale organico animale deve rispettare quanto stabilito dal D.L.vo 152/99. I materiali utilizzati devono comunque rispettare le vigenti disposizioni di legge.

4. Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione di liquami e ogni diffusione di odori molesti.

5. E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

6. L'applicazione degli effluenti zootecnici (liquami ecc.) sul terreno, qualora effettuata ad una distanza inferiore a 50,00 (cinquanta) metri da civili abitazioni, è consentita, nel periodo compreso tra 01 MAGGIO e 30 SETTEMBRE esclusivamente entro le ore 10.00 ante meridiane e dopo le ore 18.00; mentre nei restanti mesi (dal 01 OTTOBRE al 30 APRILE) è consentita dopo le ore 14.00.

7. I terreni trattati con reflui zootecnici, liquami, ecc. devono essere sovvoltati (arati) subito dopo le operazioni di smaltimento ad eccezione dei prati stabili dove potranno essere sparsi solo in periodo invernale o in caso di pioggia. Tale obbligo non sussiste

qualora lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli avvenga con l'uso di dispositivi iniettori.

8. Per lo spargimento dei liquami devono essere utilizzati carri-botte a bassa pressione, per evitare la formazione d'aerosoli ad alta carica batterica e la propagazione d'odori molesti;

9. Deve essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d'acqua, acque superficiali ecc. L'applicazione dei liquami deve essere sospesa nei terreni in presenza di superfici gelate o innevate.

ULTERIORI PRESCRIZIONI A DIFESA DELL'AMBIENTE

ART 6- ACCENSIONE DI FUOCHI

1. L'accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e solo ai fini agronomici fatta eccezione per manifestazioni folcloristiche (es.: Pignarûl). Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Deve essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Deve comunque essere rispettata una distanza minima di m. 100,00 (cento) dagli edifici.

2. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue possono essere compostate dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori ad uso composte oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici (piazzola ecologica) o privati.

3. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione pertanto, dopo l'opportuno tritramento, devono essere sotterrati con l'aratura.

4. E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

5. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio.

6. L'incenerimento dei sacchi e imballaggi di qualsiasi natura, è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi di legge.

ART. 7 - LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari o i conduttori dei terreni, su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori, non possono impedire in alcun modo il libero deflusso delle acque.

2. I proprietari di terreni attigui a strade, o chi ne gode dell'uso, devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni o ripristino di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini, alle strade ed alterare lo sviluppo morfologico dei terreni.

4. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private e tra privati e sede stradale in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

ART. 8 - DILAVAMENTO DEI TERRENI. PREVENZIONE ED INTERVENTI

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecnica d'aratura, scelta d'adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

ART. 9 - SPURGO DEI FOSSI E DEI CANALI

1. Ai proprietari o conduttori di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano mantenuti in regolare esercizio e tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. In caso di trascuratezza o d'inadempienza del proprietario o di chi per lui, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 10 - DIRAMAZIONI, ACCESSI E RECINZIONI

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni sulle strade comunali, provinciali, statali, a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

2. Non possono essere recintati i fondi agricoli senza preventiva autorizzazione comunale. Gli allineamenti saranno dati dall'Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Per la recinzione deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di metri 3,00.

ART. 11 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI, ALBERI

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra le proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale,

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e sarà disposta dagli uffici comunali competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, alle norme del Codice stradale ed eventualmente alle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.

3. Per le piantumazioni adiacenti alle strade (pubbliche o private ad uso pubblico) è necessario rispettare le distanze prescritte nel codice della strada e dal relativo regolamento d'attuazione, mentre per la distanza dai confini dovranno essere osservate le norme del Codice Civile e comunque non dovranno invadere la sede stradale. Fuori dei centri abitati, la distanza dalla strada delle piante ad alto fusto dovrà essere pari alla massima altezza raggiungibile per il tipo d'essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri 6,00.

ART. 12 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E TERRENI INCOLTI

1. I proprietari e i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere, ingombrare e danneggiare le strade (pubbliche o private ad uso pubblico) e i marciapiedi, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, impedendo la libera visuale ed il libero passaggio od occultando la segnaletica. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede antistante.

2. I proprietari e/o conduttori di fondi incolti sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione d'arbusti, rovi e piante spontanee in modo particolare se dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà e/o le strade confinanti, attenendosi alle norme igieniche vigenti.

3. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi delle vigenti leggi.

4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per lui, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 13 – PULIZIA DI MARCIAPIEDI E CUNETTE

1. I frontisti di carreggiate stradali e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potati, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno 1,00 metro e in altezza dal suolo di almeno 5,00 metri.

2. In presenza del marciapiede deve, invece, essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,50 metri.

3. E' altresì fatto obbligo ai frontisti di cui ai commi 1 e 2 di tenere puliti il marciapiede o la cunetta, la caditoia (pozzetti) da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

4. Nei centri abitati è fatto obbligo ai frontisti di provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la lunghezza antistante alla proprietà e per una profondità tale da garantire il libero passaggio (c.f.r. Regolamento Polizia Urbana). E' altresì fatto obbligo che la neve depositata sui tetti degli edifici non arrechi pericolo alla pubblica incolumità.

ART. 14 - ARATURA DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade (pubbliche e private ad uso pubblico), ma devono formare

lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2. Dette capezzagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

3. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno metri 0,50 in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine interno di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

4. Una capezzagna di metri 1,50 dovrà essere sempre tenuta dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari, sia che l'aratura sia effettuata in senso parallelo che in senso perpendicolare.

5. È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

6. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

7. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- il ripristino a nuovo della strutture (strade o argini) danneggiate;
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

ART. 15 - IRRIGAZIONE

1. Gli impianti irrigui, siano essi fissi o mobili, vanno tenuti a debita distanza dalle strade comunali.

2. L'acqua non deve in nessun modo invadere la sede stradale, ciò al fine di evitare danno e/o incidenti ai passanti e pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare.

3. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime o molestia ai passanti.

4. Gli irrigatori installati lungo le aree pluviali o prospicienti le strade sia comunali che provinciali devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata.

ART. 16 - SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

ART. 17 –DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. E' vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti d'inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario.

2. Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, è tenuto ad apporre e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "Coltura in atto. Vietato l'accesso" (art. 30 del T.U. 26.07.1939 s.m.i.).

3. E' altresì vietato l'ingresso nei fondi agricoli e boschivi, qualsiasi sia il loro stato d'uso e di utilizzo, a mezzi non abilitati alle lavorazioni, (motocross, fuoristrada etc.) ed ai cavalli, senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario da esibirsi a richiesta degli agenti.

ART. 18 - SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO, ALPEGGIO, TRANSUMANZA, PASCOLO VAGANTE

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" s.m.i..

2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 19 - ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON GREGGI E MANDRIE DI QUALSIVOGLIA SPECIE

1. E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie devono avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque in modo tale da non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.

In caso di scarsa visibilità nelle ore diurne si dovranno adottare le attenzioni di cui al C.d.S.

2. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

ART.- 20 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile s.m.i., il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, è deferito a termine di legge agli Organi di Vigilanza.

MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE

1. Per ogni intervento sui fondi tale da costituire un miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia (es.: apertura passaggi per transito trattori etc.) e della vegetazione arborea esistente, deve essere fatta richiesta al Sindaco il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C, concederà l'eventuale Autorizzazione, fatti salvi ulteriori pareri e nulla osta richiesti dalle normative vigenti.

ART. 22 - CORSI D'ACQUA, FOSSI SCOLMATORI E SBANCAMENTI

1. Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua e dei fossi scolmatori. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo.

2. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni del vigenti P.R.G.C. e della L.R. 52/91 e successive modificazioni e integrazioni.

AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

ART. 23 - COLTIVAZIONE DI BOSCHI

1. È ammessa la ceduzione secondo gli usi locali.

2. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.P.G.R. n.0174/Pres. del 11.04.1989 s.m.i.

AMBITI NATURALI

ART. 24 - LIMITAZIONI GENERALI

1. E' fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza preventiva autorizzazione.
2. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del C.C. l'amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
3. È fatto divieto di transitare sui terreni con qualsiasi mezzo che possa arrecare danno alla coltivazione in atto (cfr. art. 17).
4. All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.
5. Nelle zone tutelate aventi valore ambientale, di cui al vigente P.R.G.C., vanno rispettate anche le norme di tutela previste dal vigente P.R.G.C.

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 25 - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S., qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell' 08.02.1954 n.320 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 26 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 27 - DIFESA DELLE PIANTE

1. In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18.6.1931 n.987 e successive modificazioni e integrazioni).

2. Denuncia obbligatoria.

E' fatto obbligo dei conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale e all'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Udine la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili in modo extra ordinario, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

3. Misure contro la propagazione della piralide e della diabrotica.

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati (c.f.r. art. 6 comma 3) oppure sfibrati o trinciati, non oltre 15 aprile di ogni anno. Scaduto il termine l'Amministrazione, oltre alla sanzione, farà eseguire la trinciatura, ad un terzista, a spese dell'inadempiente. Per quanto concerne le misure contro la diffusione della diabrotica si fa riferimento alla normativa in vigore. Si ritiene opportuno che la comparsa di insetti, animali nocivi che appaiono pericolose e diffusibili (indicati al comma 2) in modo straordinario vengano segnalate dall'Autorità Comunale anche al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria.

4. Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibili la scritta: "Attenzione, terreno avvelenato" oppure "Attenzione. Coltura trattata con veleni". Si devono quindi porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che queste rechino danni agli animali domestici e alle persone (in particolare per i bambini).

ART. 28 – TRASPORTO E VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI

1. E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti dell'autorizzazione alla commercializzazione e vendita di piante, bulbi e sementi sottoposti a passaporto delle piante deve avvenire in osservanza delle specifiche norme previste per le diverse specie. In particolare per la produzione di dette specie è obbligatoria l'iscrizione all'apposito registro presso il competente Osservatorio per le Malattie delle Piante.

C) IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

ART. 29 - ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITO-SANITARI IN AGRICOLTURA

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fito-sanitari molto tossici, tossici e nocivi.

3. L'erogazione di antiparassitari e fitosanitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30,00 metri da abitazioni, edifici, strade e luoghi pubblici e relative pertinenze.

4. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni, delle colture agrarie, arboree, di siepi ecc. devono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici, tossici nocivi, in assenza di vento e con l'impiego di irroratori a bassa pressione o lancia a mano, nelle colture arboree e con delle irroratrici a barra nelle colture erbacee. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva.

5. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitosanitari in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

6. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transianti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

7. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza deve venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".

8. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze, e pubbliche fognature.

9. E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitosanitari. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

ART. 30 - TUTELA DELLE AREE DESTINATE AD AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. L'operatore durante l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art 29 del presente regolamento, è altresì tenuto a adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica.

2. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un'accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

3. E' cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Agricoltura biologica", se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

ART. 31 - AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere i prodotti provenienti da loro fondi per coltura o allevamento, osservando le disposizioni in materia di igiene e sanità, dando comunicazione al Sindaco del Comune

ART. 32 - DIVIETO DELLA VENDITA AL MINUTO DI PIANTE E SEMENTI

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione (c.f.r. art. 28).

ULTERIORI DIVIETI

ART. 33 – ALTRI ATTI VIETATI

1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- eseguire la pulizia di animali
- lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale
- depositare recipienti od oggetti sotto le pubbliche fontane
- entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.

2. Resta altresì vietato:

- introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui produzione, confezionamento e manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande.

3. Sono individuate con ordinanza sindacale le aree pubbliche dove è fatto divieto di introdurre cani e altri animali domestici.

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

ART. 34– CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI

1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate, addebitando le spese di recupero e mantenimento. Inoltre, laddove possibile, devono essere prese tutte le misure utili ad evitare danni causati dai cosiddetti "animali opportunisti".

2. E' fatto obbligo ai proprietari detentori di un cane d'iscriverlo all'anagrafe canina (nel comune di residenza del proprietario) e di far inoculare il microchips dopo il terzo mese di vita dell'animale o entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o inizio della detenzione per gli esemplari non iscritti.

3. E' fatto obbligo inoltre di denunciare al Comune di residenza: lo smarrimento, la cessione, la sottrazione o la morte del cane stesso.

4. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone.

5. Il detentore può essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o porlo in condizioni di non disturbare.

6. I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via.

7. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

8. Per quanto attiene l'abbandono di animali si applica la Legge Nazionale N. 473/1993 s.m.i., mentre per i commi 2 e 3 sarà applicata la Legge Regionale N. 39/1990 s.m.i.

ART. 35 – CIRCOLAZIONE DEI CANI O ALTRI ANIMALI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80.

2. Tutti i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone, da non incutere timore o spavento. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore
 - i cani da pastore quando accompagnano il gregge
 - i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
5. Resta altresì vietato:
- condurre animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi.

ART. 36 – CATTURA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

1. Nel caso di randagismo la segnalazione dovrà essere effettuata al servizio di Vigilanza Urbana.

2. La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

PERICOLI COMUNI

ART. 37 - NORME RELATIVE AI COMUNI PERICOLI

1. E' vietato:

- a) - esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
- b) - danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
- c) - lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
- d) - convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride o altro genere di rifiuto domestico e di lavorazione di fine produzione;
- e) - gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- f) - apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
- g) - svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;

2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei proprietari e/o conduttori, il costante deflusso delle acque piovane tramite soluzioni che non inficino la sicurezza pubblica.

3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritte di qualsiasi genere.

4. Dopo le ore 23 e sino all'alba è vietato produrre, sia in luogo pubblico che privato, rumori di qualsiasi provenienza che turbino la quiete pubblica salvo autorizzazioni (es. sagre paesane).

SANZIONI

ART. 38 - ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e in particolare gli Agenti di Polizia Municipale. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrativa pecuniaria previste per ognuna di esse.

2. Per le violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni al presente regolamento sarà attivata la procedura prevista dalle disposizioni della Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1 s.m.i., e la Legge 24/11/1981, n. 689 s.m.i..

ART. 39 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e, qualora questa non fosse attuata entro i termini imposti, dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 40 – INOSSERVANZA DI ORDINANZA

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, nonché dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti all'art. 650 del Codice Penale s.m.i. o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, è punito con sanzione amministrativa.

ART. 41 - SEQUESTRO E CUSTODIA DEI MEZZI E DELLE COSE

1. I Funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento delle infrazioni, potranno procedere al sequestro cautelare degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione stessa o che ne siano il prodotto, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo siano in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria, devono comunque

osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 s.m.i. e del DPR 22/07/1982, n 571 s.m.i..

3. Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

4. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

5. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

ART. 42 - SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
- per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

ART. 43 - RISARCIMENTO DANNI

1. Qualora la violazione abbia arrecato danni a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato che può essere invitato a comparire insieme al trasgressore, può respingere la domanda di oblazione qualora il trasgressore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

2. Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alle condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggere, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

ART. 44 - OBLAZIONI IN VIA BREVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni degli articoli del presente regolamento, possono essere olate in misura ridotta, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, mediante versamento da effettuarsi nell'Ufficio di Polizia Municipale o mediante versamento sul conto corrente postale n° 39135322 intestato a Comune di Reana del Rojale Uff. Polizia Municipale -Violazione Regolamenti Comunali-.

ART. 45 –SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato le disposizioni impartite dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa entro il limite minimo di € 50,00 ed un massimo di € 1.500,00.

Il pagamento in misura ridotta, quando ammesso, è di € 100,00.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo decorsi i termini delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART. 47 - DIFFUSIONE

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento a tutti i cittadini, agli imprenditori agricoli ed alle associazioni interessate.

ART. 48 - PREVALENZA TRA DIVERSI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Le fattispecie urbanistiche, edilizie, igieniche sono disciplinate dai seguenti regolamenti o strumenti d'attuazione:

1. Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale;
2. Regolamento edilizio comunale;
3. Regolamento di fognatura;
4. Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
5. Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti;

2. Tutti i succitati strumenti sono stati predisposti per disciplinare le fattispecie diverse, ma non si può escludere che possano rilevarsi situazioni conflittuali o contraddittorie.

3. Nel caso si verificasse tale evenienza, sarà applicata la normativa regolamentare o attuativa che pone maggiori limiti, condizioni, restrizioni.

INDICE

GENERALITA'

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito d'applicazione del Regolamento
- Art. 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 - Ordinanze

CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

- Art. 5 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

ULTERIORI PRESCRIZIONI A DIFESA DELL'AMBIENTE

- Art. 6 - Accensione di fuochi
- Art. 7 - Libero deflusso delle acque
- Art. 8 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
- Art. 9 - Spurgo dei fossi e dei canali
- Art. 10 - Diramazioni, accessi e recinzioni
- Art. 11 - Distanze per fossi, canali, alberi
- Art. 12 - Recisione di rami protesi e terreni incolti
- Art. 13 - Pulizia di marciapiedi e cunette
- Art. 14 - Aratura dei terreni
- Art. 15 – Irrigazione
- Art. 16 – Spigolatura
- Art. 17 – Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 18 - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante
- Art. 19 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie
- Art. 20 - Sanzioni per pascolo abusivo

MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 21 - Autorizzazione
- Art. 22 - Corsi d'acqua, fossi scolmatori e sbancamenti

AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

- Art. 23 - Coltivazione di boschi

AMBITI NATURALI

- Art. 24 - Limitazioni generali

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI

- Art. 25 - Obbligo di denuncia
- Art. 26 - Isolamento per malattie contagiose
- Art. 27 - Difesa delle piante
- Art. 28 - Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 29 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura
- Art. 30 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 31 - Autorizzazione comunale
- Art. 32 - Divieto della vendita al minuto di piante e sementi

ULTERIORI DIVIETI

Art. 33 - Altri atti vietati

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 34 - Custodia e detenzione di cani o altri animali

Art. 35 - Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 36 - Cattura di cani ed altri animali

PERICOLI COMUNI

Art. 37 - Norme relative ai comuni pericoli

SANZIONI

Art. 38 - Accertamenti delle violazioni e sanzioni

Art. 39 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Art. 40 - Inosservanza di ordinanza

Art. 41 - Sequestro e custodia dei mezzi e delle cose

Art. 42 - Sospensione delle autorizzazioni

Art. 43 - Risarcimento danni

Art. 44 - Oblazione in via breve

Art. 45 - Sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Entrata in vigore

Art. 47 - Diffusione

Art. 48 - Prevalenza tra diversi regolamenti comunali

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 15.04.2005 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

- IL PRESENTE REGOLAMENTO E' ENTRATO IN VIGORE IL 20.04.2005

Reana del Rojale lì 20.04.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEL FABBRO dr.ssa Manuela